

Segreteria Nazionale

Via Farini, 62 - 00186 Roma Tel. +39 06 48903773 - 48903734 335 7262435 - 335 7262863

Fax: +39 06 62276535 coisp@coisp.it – www.coisp.it



Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto – Riconoscimento del diritto al calcolo del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo.

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
VENETO	SENTENZA	14	2018	PENSIONI	07/02/2018



La Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per il Veneto

in composizione monocratica nella persona del dott. Alberto Urso, in funzione di Giudice unico delle pensioni in esito all'udienza pubblica del 25 gennaio 2018

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 30403 del registro di Segreteria promosso da

Omissis, nato a Omissis, residente Omissis, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Conti (p.e.c. avvstefanoconti@ordineavvocativrpec.it) e dall'avv. Andrea Leoni (p.e.c. avvandrealeoni@ordineavvocativrpec.it) entrambi del foro di Verona, e domiciliato presso lo studio degli stessi in Verona, Via del Pontiere n. 23.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande 24 (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Aprile dell'Avvocatura dell'Istituto (p.e.c. avv.sergio.aprile@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d

RESISTENTE

avente a oggetto il riconoscimento del diritto al calcolo del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo anziché misto, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione degli arretrati pensionistici;

LETTO il ricorso introduttivo;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti presenti, come da verbale di udienza;

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato il 9.06.2017, *omissis* ha impugnato dinanzi a questo giudice il provvedimento n. VR012016850076 emesso dall'INPS di Verona con il quale è stata conferita al ricorrente, a far data dal 4.07.2016, la pensione ordinaria diretta di anzianità calcolata secondo il sistema cd. "misto".

Ha lamentato a tal fine il ricorrente che l'INPS, nonostante domanda di riscatto proposta dal *omissis* in data 31.05.2016, non ha tenuto conto, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva maturata dal ricorrente al 31.12.1995, della cd. "supervalutazione" di 1/5 di cui all'art. 5 D. Lgs. 165/1997 in relazione al periodo di servizio prestato dal *omissis* dal



Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto – Riconoscimento del diritto al calcolo del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo.

17.10.1985 sino al 28.02.1986 quale allievo della Scuola Carabinieri. In proposito, in violazione dell'art. 5, co. 3, D. Lgs. 165/1997 - il quale consente la suddetta supervalutazione "anche per periodi di servizio comunque prestato" - e sconfessando opposta prassi invalsa presso altri Uffici, l'INPS di Verona, con provvedimento consegnato brevi manu al omissis il 19.08.2016, respingeva la suddetta domanda di riscatto ritenendo che il servizio quale allievo presso la Scuola Carabinieri non rientrasse fra quelli passibili di supervalutazione di 1/5 a norma di legge.

In ragione di ciò il *omissis*, a seguito di ricorso amministrativo rimasto inevaso, adiva questa Corte dolendosi della circostanza per cui, in conseguenza dell'illegittimo disconoscimento della ridetta supervalutazione, egli si vedeva riconosciuta alla data del 31.12.1995 - rilevante a norma dell'art. 1, c0. 13, L. 335/1995 per la individuazione del sistema di calcolo del trattamento pensionistico - un'anzianità contributiva di anni 17, mesi 11 e giorni 16, con conseguente (indebita) applicazione del sistema pensionistico misto anziché retributivo.

Sotto altro profilo, il ricorrente evidenziava come l'applicazione nei propri riguardi del sistema di calcolo misto risulterebbe in ogni caso illegittima a fronte dell'anzianità contributiva maturata dal *omissis* - anche a prescindere dalla suddetta supervalutazione - alla data del 31.12.1995, e cioè di anni 17, mesi 11 e giorni 16, che andrebbero arrotondati ad anni 18, con consequente applicazione di per sé del sistema retributivo ai sensi dello stesso art. 1, co. 13, L. 335/1995.

Anche in relazione a tale secondo profilo il *omissis* aveva inoltrato all'INPS data 4.04.2017 apposita istanza amministrativa senza ottenere tuttavia alcuna risposta.

Di qui la proposizione del presente ricorso, a mezzo del quale il *omissis* ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

- "1) Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del provvedimento dell'INPS, direzione provinciale di Verona, n. VR012016850076 che ha conferito la pensione calcolata con il sistema misto.
- 2) Accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente, per le ragioni di cui al presente ricorso, a percepire il trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo sino al 31.12.2011 (e non sino al 31.12.1995).
- 3) Conseguentemente condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ricalcolo del trattamento pensionistico.
- 4) Unitamente, condannarsi la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la differenza fra quanto effettivamente erogato a titolo di pensione ordinaria e quanto avrebbe dovuto correttamente erogare secondo il metodo retributivo (sino al 31.12.2011), a decorrere dalla data del 04.07.2016 e sino alla sentenza, maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
- 5) Con vittoria di spese e di compensi oltre accessori di legge".

Con memoria depositata il 19.10.2017 l'INPS ha resistito al ricorso sostenendone l'infondatezza atteso che, da un lato legittimamente sarebbe stata esclusa la supervalutazione di 1/5 per il periodo prestato dal ricorrente presso la Scuola Allievi Carabinieri, non rientrando detto periodo fra quelli idonei all'applicazione di tale supervalutazione; dall'altro nessuna forma di arrotondamento sarebbe prevista dalla legge ai fini dell'individuazione del regime di calcolo del trattamento pensionistico, dovendo a norma dell'art. 1, co. 13, L. 335/1995 farsi esclusivo riferimento all'anzianità effettivamente maturata dall'interessato al 31.12.1995, segnatamente per verificare se essa superi o meno i complessivi 18 anni di contribuzione.

Concludendo in conformità, l'Istituto ha chiesto:

"rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata".

All'odierna udienza le parti hanno discusso e concluso come da verbale, riportandosi alle proprie rispettive domande, eccezioni e difese.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

CONSIDERATO

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini e per le ragioni che seguono.

1. I motivi invocati dal ricorrente a mezzo del proprio atto introduttivo (*i.e.*, illegittimo disconoscimento della supervalutazione *ex* art. 5 D. Lgs. 165/1997 per il periodo prestato alla Scuola Carabinieri; erroneo omesso arrotondamento dell'anzianità contributiva comunque maturata) sono posti come alternativi fra loro ed entrambi volti a fondare la medesima conclusione, e cioè la sussistenza in capo al ricorrente, alla data del 31.12.1995, di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, con conseguente necessaria applicazione a proprio vantaggio del sistema di calcolo retributivo del trattamento pensionistico ai sensi dell'art. 1, co. 13, L. 335/1995.



Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto – Riconoscimento del diritto al calcolo del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo.

Per questo, stante l'identità della conclusione sostenuta e l'assenza di autonome domande in relazione all'una o all'altra deduzione, può accogliersi il ricorso - anche in applicazione del principio della ragione più liquida - sulla base di uno solo dei due (alternativi) motivi prospettati, con assorbimento dell'altro.

2. In specie, è assorbente a fondare la domanda del ricorrente il secondo motivo prospettato, relativo all'illegittimo omesso arrotondamento dell'anzianità contributiva maturata dal *omissis* alla data del 31.12.1995.

A tale riguardo, è pacifico come il ricorrente avesse maturato a quella data un'anzianità di anni 17, mesi 11 e giorni 16; e la giurisprudenza di questa Corte, chiamata a pronunciarsi su fattispecie analoghe, ha già avuto modo di chiarire - anche di recente - come sia possibile in tali casi fare applicazione dell'art. 3 D. Lgs. 274/1991, che fissa il principio per cui "il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore" (Corte conti, Sez. Giur. Sardegna, 20.06.2017, n. 87; 22.05.2014, n. 43; Sez. Giur. Trentino Alto Adige-Trento, 5.04.2017, n. 14; Sez. Giur. Liguria, 19.12.2016, n. 118).

Entro tale contesto, la medesima giurisprudenza, con argomenti del tutto condivisibili, ha richiamato l'art. 59, comma 1, lett. b), L. 449/1997 - secondo il quale, a far data dal 1° gennaio 1998, "per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto" - ponendo in risalto che al riguardo l'INPDAP, "con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che 'dal tenore letterale della norma in esame si evince che per «frazioni di anno» debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91" (Corte conti, Sez. Giur. Sardegna, 87/2017, cit.).

In tale prospettiva, la giurisprudenza menzionata ha concluso rilevando che "l'orientamento assunto dall'INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell'anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all'analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest'ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria" (Corte conti, Sez. Giur. Sardegna, 87/2017, cit.; in senso analogo, Sez. Giur. Sardegna, 93/2014, cit.; Sez. Giur. Liguria, 118/2016, cit.; cfr. in proposito anche Sez. Giur. Abruzzo, 20.05.2014, n. 46).

In conclusione, proprio in forza dell'applicazione dell'art. 3 D. Lgs. 274/1991, deve ritenersi che l'anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 16 giorni maturata al 31.12.1995 vada arrotondata - e dunque equivalga - a 18 anni (analogamente al caso deciso da Sez. Giur. Liguria, 118/2016, cit.), rendendo perciò necessaria l'applicazione del sistema di calcolo retributivo del trattamento pensionistico a norma dell'art. 1, co. 13, L. 335/1995, con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal *omissis* sino al 31.12.2011, ai sensi dell'art. 24, co. 2, D.L. 201/2011, come da domanda del ricorrente.

3. Consegue all'accoglimento della domanda volta alla riliquidazione della pensione a beneficio del ricorrente la condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati pensionistici, consistenti in specie nella differenza fra i ratei dovuti in forza del calcolo secondo il sistema retributivo e le somme effettivamente corrisposte al *omissis*.

Su detti arretrati, in quanto componenti del trattamento pensionistico spettante al *omissis* ad oggi indebitamente omesso, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 167, co. 3, c.g.c., e già all'429, co. 3, c.p.c., come richiamato dall'art. 5, co. 2, L. 205/2000, secondo l'insegnamento di SS.RR., n. 10/2002/QM, precisato da SS.RR., n. 6/2008/QM.

In particolare, è dovuto al ricorrente il maggior importo fra interessi e rivalutazione, calcolato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice di cui all'art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti, a far data dalla scadenza di ciascun rateo pregresso - momento coincidente con la maturazione del diritto pensionistico sacrificato - sino all'effettivo soddisfo.

4. Infine, quanto alla regolazione delle spese di causa, non è luogo a provvedere in ordine alle spese di giustizia, stante la sostanziale gratuità del giudizio pensionistico (Corte conti, Sezione I App., 1.03.2013, n. 165; 6.03.2013, n. 187).

Le spese di lite seguono invece la soccombenza a norma dell'art. 31 c.g.c. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica quale Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:



Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto – Riconoscimento del diritto al calcolo del trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo.

- in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con il sistema di calcolo retributivo con riferimento all'anzianità contributiva maturata sino al 31.12.2011;
- condanna l'INPS alla corresponsione al ricorrente della differenza dovuta su ciascun rateo pensionistico pregresso in forza della suddetta riliquidazione, con le maggiorazioni determinate nel maggior importo fra interessi e rivalutazione, calcolato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell'indice di cui all'art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti, a far data dalla scadenza di ciascun rateo sino all'effettivo soddisfo;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese legali, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- nulla per le spese di giustizia.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 30 giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni ai sensi dell'art. 168 c.g.c.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio seguita all'udienza pubblica del 25.01.2018.

Il Giudice F.to dott. Alberto Urso

Depositata in Segreteria il 07/02/2018

Il Funzionario Preposto F.to Nadia Tonolo